

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riordino dei ruoli dell'Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria. Testo unificato C. 3437 Ascierto, C. 4376 Lavagnini e C. 5400 Lucidi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	8

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 ottobre 2005. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno, Alfredo Mantovano, e per la difesa, Filippo Berselli.

La seduta comincia alle 14.15.

Riordino dei ruoli dell'Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria. Testo unificato C. 3437 Ascierto, C. 4376 Lavagnini e C. 5400 Lucidi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 4 ottobre 2005.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo unificato C. 3437 ed abbinati, adottato dalle Commissioni come testo base nella seduta del 4 ottobre 2005 (*vedi allegato*).

Comunica altresì che il deputato Deiana (RC) ha aggiunto la propria firma a tutti gli emendamenti sottoscritti dal deputato Lucidi (DS-U). Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Riordino dei ruoli dell'Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria. Testo unificato C. 3437 Ascierto, C. 4376 Lavagnini e C. 5400 Lucidi.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: della difesa con le seguenti: della difesa e della giustizia.

1. 51. Ramponi.

Al comma 1, sostituire le parole: uno o più con le seguenti: due distinti.

1. 1. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, De Brasi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) per l'accesso alla dirigenza del Corpo di Polizia penitenziaria, nella qualifica di primo dirigente, secondo la relativa dotazione organica fissata nella tabella D allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, consentendone in via transitoria la copertura nel limite del 50 per cento del personale del ruolo direttivo speciale che, all'entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di commissario capo e nel limite del restante 50 per cento mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che rivesta la qualifica di commissario ed abbia maturato almeno due anni di effettivo servizio nella predetta qualifica.

I primi dirigenti del Corpo di Polizia penitenziaria, in fase di prima attuazione e fino all'istituzione della Direzione Generale del Corpo di Polizia penitenziaria, sono alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

1. 2. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, De Brasi.

Al comma 2, sostituire l'alinea, con il seguente:

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, punto a), è adottato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di realizzare sulla base dei principi e criteri di seguito indicati:

1. 3. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, De Brasi.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: Saranno adottati entro sei mesi con le seguenti: Saranno adottati entro un anno.

1. 4. Lavagnini.

Al comma 2, lettera a), punto 1), sopprimere le seguenti parole: mediante per-

corsi di qualificazione e aggiornamento professionale con verifica finale, ovvero.

- 1. 6.** Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, De Brasi.

Al comma 2, lettera a), punto 1), dopo le parole: ed assicurando ai aggiungere la seguente: vicesovrintendenti.

- 1. 7.** Conte.

Al comma 2, lettera a), punto 1), sopprimere le seguenti parole: comunque prima della cessazione dal servizio, salvo demerito.

- 1. 8.** Conte.

Al comma 2, lettera a), punto 1), aggiungere i seguenti periodi: Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti provenienti dalla qualifica di UPG sono inquadrati nella qualifica di sovrintendenti capo laddove non abbiano conseguito tale qualifica. Per gli appartenenti al ruolo di cui al precedente periodo è altresì disciplinato il passaggio al ruolo superiore anche ricorrendo a concorsi straordinari.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere il seguente periodo: Per gli appartenenti al ruolo di cui al precedente periodo è altresì disciplinato il passaggio al ruolo superiore anche ricorrendo a concorsi straordinari;

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: che non comportino l'inquadramento nei ruoli superiori.

- 1. 5.** Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, De Brasi.

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

1-bis) la valorizzazione dei sovrintendenti capo attraverso corsi e concorsi che prevedano il transito al grado di vice

ispettore in base alle vacanze organiche e alle esigenze delle amministrazioni del grado apicale dei sovrintendenti.

- 1. 9.** Migliori.

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 2) aggiungere i seguenti:

2-bis) la valorizzazione economico funzionale del personale con qualifica iniziale, anche in considerazione del servizio prestato nelle Forze armate;

2-ter) modalità di accesso alle carriere superiori, in via transitoria per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che hanno superato prove di esame o selettive, in relazione al titolo di studio conseguito, e a regime in relazione al merito, all'anzianità di molo e al titolo di studio conseguito.

- 1. 10.** Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, De Brasi.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) interventi perequativi, anche di carattere economico, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e corrispondenti e dei marescialli delle Forze armate, anche dando attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché, in armonia con la disciplina del pubblico impiego.

b-bis) la valorizzazione economica o economico-funzionale degli ispettori – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e dei sostituti commissari e del personale di grado, qualifica o denominazione corrispondenti che deve avvenire:

1) attraverso la creazione di un apposito ruolo direttivo con il limite al

grado di commissario capo e gradi equipollenti riservato al grado apicale dei ruoli ispettori;

2) il riposizionamento contestuale dei sottotenenti e tenenti e gradi o qualifiche corrispondenti dei ruoli normali e speciale delle Forze di polizia, al grado di capitano, nonché il riposizionamento dei direttivi teso ad evitare scavalcamenti e a mantenere il principio della sovraordinazione e anzianità di grado;

3) attraverso conseguenti modificazioni dell'ordinamento del ruolo direttivo speciale e del ruolo speciale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ovvero prevedendone la soppressione ove necessari, nonché la rideterminazione della consistenza organica dei gradi e qualifiche nei ruoli normali e la loro armonizzazione.

1. 11. Menia.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) interventi perequativi, anche di carattere economico, finalizzati ad assicurare:

1) il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e corrispondenti e dei marescialli delle forze armate, anche dando attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004 n. 186;

2) la valorizzazione economico-funzionale, in armonia con la disciplina del pubblico impiego, dei ruoli degli ispettori e corrispondenti e dei marescialli delle forze armate, da realizzare mediante la istituzione di ulteriori gradi oltre quello di ispettore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e grado, qualifica o denominazione corrispondente, e la previsione del sostanziale allineamento del trattamento economico del grado apicale del ruolo con

il trattamento economico fondamentale del Commissario capo e grado, qualifica o denominazione corrispondente.

1. 12. Lavagnini.

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) unificazione del ruolo degli ispettori con il ruolo direttivo speciale ove costituito, e costituzione di una progressione di carriera del personale del ruolo degli ispettori e di quelli corrispondenti in qualifiche e funzioni direttive, previo riconoscimento di funzioni direttive al personale nella posizione di « sostituto commissario » o corrispondente, prevedendo:

1) che la dotazione organica complessiva non superi quella dei ruoli attualmente previsti;

2) che l'accesso alle qualifiche direttive superiori a sostituto commissario avvenga mediante percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale, con esame finale, comprendente il conseguimento della laurea, riservati ai sostituti commissari e qualifiche corrispondenti, prevedendo ulteriori modalità per il personale in possesso di un titolo di studio di livello universitario appartenente alla stessa carriera o alla carriera di cui alla lettera a);

3) l'attribuzione al personale con qualifica direttiva del beneficio di cui all'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121;

4) modalità di accesso alla carriera dirigenziale in relazione al merito e al titolo di studio conseguito.

1. 13. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, De Brasi.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: nell'ambito di una carriera di natura dirigenziale.

1. 14. Molinari.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: nell'ambito di una carriera di natura dirigenziale con le parole: nell'ambito di un unico ruolo dirigenziale.

1. 15. Gamba.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: e di quelli corrispondenti fino a: e di una indennità perequativa di base in luogo dell'assegno di valorizzazione dirigenziale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Delega al Governo per la disciplina del rapporto di impiego del personale della camera dei Funzionari della Polizia di Stato).

1. Al fine di assicurare organicità e funzionalità alla disciplina del rapporto d'impiego dei Funzionari della Polizia di Stato, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare unitariamente l'ordinamento della carriera dirigenziale dei Funzionari della Polizia di Stato, nella quale saranno ricompresi gli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e quelli dei corrispondenti ruoli e dei sanitari e dei Funzionari tecnicoscien-
tifici, stabilendo il trattamento economico e normativo del personale di tali carriere secondo i seguenti principi:

a) previsione di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera dei Funzionari di Polizia, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale, nel rispetto delle norme generali ed ordinarie, la ve-

rifica del corretto adeguamento del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, e dell'indennità pensionabile, anche sulla base del criterio della parame-
trazione; il trattamento di missione; il trattamento economico di trasferimento e le indennità d'alloggio; le indennità speciali connesse a particolari incarichi; l'orario di lavoro ordinario e straordinario; il congedo ordinario, straordinario, per formazione e parentale; le reperibilità; (aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; l'esercizio del diritto allo studio; il sistema delle relazioni sindacali, con i relativi permessi ed aspettative; la tutela delle lavoratrici madri. Nella fase di prima applicazione tale accordo non potrà comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati, nonché nel bilancio dello Stato, provvedendosi ad utilizzare le risorse disponibili per il riequilibrio delle retribuzioni della carriera dirigenziale dei funzionari di Polizia rispetto a quelle dei Dirigenti delle corrispondenti carriere di cui agli articoli 1 e 10 della legge 28 luglio, n. 266. Resta fermo quanto disposto dall'articolo, 5, quarto e settimo comma, sui Dirigenti generali della P.S., e dall'articolo 43, commi 21 e 22, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) rafforzamento della specificità e dell'unitarietà della carriera dirigenziale, attraverso l'accorpamento delle qualifiche e la previsione di una rinnovata procedura concorsuale, riservata a candidati in possesso delle prescritte lauree specialistiche quinquennali in giurisprudenza, scienze politiche ed economia, come unica modalità d'accesso alla qualifica iniziale e l'esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno; conseguente abrogazione di ogni norma incompatibile;

c) previsione di accurate selezioni pubbliche, nonché, per un periodo non inferiore a due anni, di percorsi di alta formazione iniziale presso l'Istituto Superiore di Polizia, comprendenti *stage* presso

altre scuole di formazione dell'amministrazione statale, presso altri soggetti pubblici e privati, e di tirocinio operativo; possibilità di prevedere, per il periodico aggiornamento, eventuali periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea, delle Organizzazioni internazionali e di altri Paesi. L'attuazione delle citate previsioni non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

d) avanzamento in carriera mediante concorso interno per titoli ed esami ovvero per merito comparativo, secondo criteri obiettivi e predeterminati di selezione e valutazione collegiale; subordinare tali avanzamenti ad un congruo periodo di effettivo servizio nella qualifica dirigenziale iniziale ed in quelle intermedie, con la previsione di percorsi di carriera caratterizzati da adeguate e diversificate esperienze in posizioni funzionali presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno e nell'ambito di strutture di formazione, escludendo riserve di quote e mobilità esterna;

e) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da attribuire agli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, in ragione delle specifiche esigenze e della responsabilità discendenti dalla rappresentanza, per le questioni tecnico-amministrative, dell'Autorità nazionale di Pubblica Sicurezza, da definire ai sensi della legge 1° aprile 1981, ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *b)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

f) revisione dei criteri di attribuzione delle funzioni e delle responsabilità in relazione alle attitudini individuali alle peculiarità della qualifica rivestita e alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale;

g) definizione di un trattamento economico pensionabile che ricomprenda, gli

stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi degli appartenenti alla carriera dei Funzionari della Polizia di stato, comprese le indennità di posizione e perequativa, con adeguamento di diritto annuale da operarsi considerando quale base la media degli incrementi comunque conseguiti, nell'anno precedente e compresa l'indennità integrativa speciale, dalle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aumentata della misura dell'inflazione ufficialmente rilevata e dell'ulteriore incremento del 2 per cento. La percentuale dell'adeguamento annuale è determinata, previa verifica negoziale con le rappresentanze del personale appartenente alla carriera dei funzionari di polizia, entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Se i dati necessari non sono disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo, in caso d'incapienza, successivo conguaglio;

h) fino all'attivazione delle procedure negoziali di cui alle lettere *a)* e *g)* le disposizioni normative e quelle relative ai trattamenti economici accessori, anche incentivanti, previsto dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono estese agli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia, nell'ambito degli stanziamenti destinati dalla legge finanziaria ai miglioramenti economici del predetto personale. Parimenti si provvede alla ridefinizione dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per gli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, in ragione degli incrementi previsti dalle medesime procedure, assicurando in ogni caso la corrispondenza degli incrementi medi delle due indennità, e ferma restando la detrazione, su entrambe le indennità, degli aumenti applicati per ef-

fetto di quanto previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dalla precedente lettera g).

i) previsione di adeguate facilitazioni economiche e logistiche per la mobilità dei funzionari della Polizia di Stato qualora non siano assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione e individuazione attraverso, procedura negoziale tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali rappresentative degli appartenenti alla carriera dei funzionari di polizia, dei criteri di assegnazione e di altre misure idonee a favorire la mobilità di sede;

l) copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile;

m) estensione agli appartenenti alla camera dei funzionari di polizia cui possono essere conferiti incarichi esterni all'amministrazione della pubblica sicurezza, ma nell'interesse di essa, della difesa in giudizio ai sensi dell'articolo 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

n) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative degli appartenenti alla camera dei Funzionari di Polizia che rendono il loro parere entro venti giorni. Gli schemi, unitamente ai pareri espressi nei termini, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

3. Provvedimenti correttivi potranno essere adottati, con le modalità previste dal presente articolo, entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1.

1. 17. Molinari.

Al comma 2, lettera c) sopprimere le parole da: e di quelli corrispondenti fino alle seguenti: e di un'indennità perequativa di base in luogo dell'assegno di valorizzazione dirigenziale.

1. 16. Lucchese.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: nell'ambito del graduale processo di valorizzazione dirigenziale dei cui all'articolo 33, comma 2 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, prevedendone il completamento per i vice questori aggiunti e per il personale delle qualifiche corrispondenti, mediante l'attribuzione di una indennità perequativa di base, in luogo dell'assegno di valorizzazione dirigenziale con le seguenti: prevedendo il completamento della valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici introdotta dall'articolo 33, comma 2 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e la trasformazione dell'emolumento rivalutato in indennità perequativa di base, in coerenza con quanto previsto per i dirigenti di cui all'articolo, comma 01, punto 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334.

***1. 19.** Lavagnini.

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: legge 27 dicembre 2002 n. 289 prevedendone aggiungere le seguenti: l'estensione anche per i Commissari Capo ed.

***1. 19.** Molinari.

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendone aggiungere le seguenti: l'estensione anche per i commissari capo ed.

***1. 20.** Conte.

Al comma 2, lettera c) sopprimere il punto 2).

1. 21. Molinari.

Al comma 2, lettera c) sostituire il punto 2) con il seguente: per la Polizia di Stato e il Corpo Forestale la creazione di un nuovo ruolo direttivo ordinario e uno corrispondente per i ruoli tecnici anche con la creazione o soppressione di qualifiche a cui possono accedere a regime con separati concorsi per il 50 per cento dei posti disponibili i cittadini italiani in possesso di diploma di laurea di primo livello in materie compatibili con le funzioni da svolgere e per il restante 50 per cento i sostituti commissari e gli Ispettori Superiori in possesso di analoghi requisiti, nonché la previsione di norme transitorie che prevedano l'inquadramento degli attuali Ispettori Superiori e Sostituti Commissari e corrispondenti nei costituiti nuovi ruoli direttivi ordinari da finanziare anche utilizzando i fondi già previsti per i ruoli direttivi speciali.

1. 22. Molinari.

Al comma 2, lettera c), sostituire il punto 2) con il seguente:

2) soppressione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, nonché la rideterminazione della consistenza organica del ruolo speciale della Guardia di Finanza in misura proporzionale a quella dei ruoli degli ufficiali e dei ruoli del personale direttivo e dirigente delle altre Forze di polizia ad ordinamento militare;

1. 23. Conte.

Al comma 2, lettera c), sostituire il punto 2) con il seguente:

2) conseguenti modificazioni dell'ordinamento del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato allo scopo di armonizzarlo all'ordinamento dei ruoli speciali istituiti nelle Forze armate e nelle Forze di polizia ad ordinamento militare, anche attraverso la rideterminazione della consistenza organica in misura proporzionale a quella

dei ruoli degli ufficiali e dei ruoli del personale direttivo e dirigente delle altre Forze di polizia.

1. 24. Lavagnini.

Al comma 2 lettera c), dopo le parole: nonché dei ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 e decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 inserire le seguenti: nonché dei ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria di cui agli articoli 7 e 20 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

1. 25. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, De Brasi.

Al comma 2, lettera c) punto 2), sopprimere le seguenti parole: nonché del ruolo speciale della Guardia di finanza.

1. 26. Lavagnini.

Al comma 2 lettera c) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

2-bis) per la Polizia di Stato ed il Corpo Forestale dello Stato, la creazione di un nuovo ruolo direttivo ordinario e uno corrispondente per i ruoli tecnici anche con la creazione o soppressione di qualifiche, a cui possono accedere a regime, con separati concorso per il 50 per cento dei posti disponibili i cittadini italiani in possesso di diploma di laurea di primo livello in materie compatibili con le funzioni da svolgere e per il restante 50 per cento i Sostituti Commissari e gli Ispettori Superiori in possesso di analoghi requisiti.

1. 27. Conte.

Al comma 2 lettera c) dopo il punto 2-bis) inserire il seguente:

2-ter) la previsione di norme transitorie che prevedano l'inquadramento degli attuali Ispettori Superiori e Sostituti Commissari e corrispondenti nei costituiti

nuovi ruoli direttivi ordinari da finanziare anche utilizzando i fondi già previsti per i ruoli direttivi speciali;

1. 28. Conte.

Al comma 2, lettera c), punto 3), dopo le parole: Polizia penitenziaria aggiungere le seguenti: allineandone la progressione di carriera secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

1. 29. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, De Brasi.

Al comma 2, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

3-bis) la previsione della facoltà per gli appartenenti all'unico ruolo dirigenziale di cui alla lettera c) e qualifiche equipollenti delle altre forze di polizia di permanere in servizio fino al compimento del 65° anno di età previo accertamento dell'idoneità ai servizi di polizia.

1. 30. Molinari.

Al comma 2, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

3-bis) la previsione della facoltà per gli appartenenti all'unico ruolo dirigenziale di cui alla lettera c) e qualifiche equipollenti delle altre forze di polizia, di permanere in servizio fino al compimento del 65° anno di età, previo accertamento dell'idoneità ai servizi di polizia;

1. 31. Menia.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: che non comportino l'inquadramento nei ruoli superiori con le seguenti: per armonizzare i ruoli anche alla luce dei nuovi inquadramenti.

1. 32. Conte.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

*** 1. 33.** Molinari.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

*** 1. 34.** Cossiga.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

*** 1. 35.** Ascierto, Saia.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

*** 1. 36.** Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, De Brasi.

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) unificazione, nell'ambito di una carriera dirigenziale, dei ruoli dei funzionari di polizia e di quelli corrispondenti, completando il processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in accordo con le disposizioni in vigore per l'accesso alla dirigenza pubblica, fermi restando l'ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica, prevedendo che:

1) la dotazione organica sia determinata tenendo conto delle posizioni soprannumerarie stabilite dall'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni;

2) la determinazione del contenuto del rapporto di impiego sia disciplinata in conformità al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni;

1. 37. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, De Brasi.

Al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

d-bis) razionalizzazione delle carriere di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)*, ridefinendo le finzioni per ciascuna qualifica in relazione alle esigenze, ed eliminazione degli eventuali disallineamenti con le corrispondenti carriere delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ovvero la loro compensazione anche attraverso meccanismi di corrispondenza economica, prevedendo:

1) la facoltà di ridurre le qualifiche in coerenza con le differenti posizioni funzionali e di ridisciplinarne le percorrenze, fermi restando i trattamenti economici connessi all'anzianità di servizio;

2) l'attribuzione dei trattamenti economici compensativi, graduati anche in relazione all'anzianità di servizio e alle idoneità conseguite, nel caso siano posti limiti numerici all'avanzamento nella qualifica o nella carriera superiore;

3) per il personale di tutti i ruoli, la nomina alla qualifica superiore il giorno antecedente a quello di cessazione dal servizio per limiti di età, per infermità o per decesso;

d-ter) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie, che devono, comunque, tenere conto delle legittime aspettative del personale già appartenente alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o corrispondenti, e ai ruoli direttivi speciali, nonché di quelle del personale in possesso del titolo di studio della laurea o della laurea specialistica, coerente con quello richiesto per l'accesso alle posizioni direttive o dirigenziali;

d-quater) estensione, per tutti gli appartenenti del ruolo ispettori in possesso dei requisiti minimi di cui al decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modifiche, della possibilità di partecipazione al concorso interno per l'accesso al ruolo direttivo.

1. 38. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, De Brasi.

Al comma 1, dopo le parole: all'integrazione dei contenuti economici dei trattamenti dirigenziali dei vice questori aggiunti, i maggiori e i tenenti colonnelli ed il personale di qualifica o grado corrispondente, *aggiungere le seguenti:* nonché, in coerenza con la struttura retributiva stabilita per la dirigenza pubblica, all'armonizzazione del trattamento economico dei primi dirigenti e gradi corrispondenti di maggiore anzianità con quello dei dirigenti superiori e gradi corrispondenti.

1. 39. Lavagnini.

Al comma 3 primo periodo, dopo le parole: dei trattamenti dirigenziali per *aggiungere le seguenti:* i commissari capo.

***1. 40.** Menia.

Al comma 3 primo periodo, dopo le parole: trattamenti dirigenziali per *aggiungere le seguenti:* i commissari capo.

***1. 41.** Molinari.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: grado corrispondente *aggiungere le seguenti:* alla creazione dei ruoli direttivi di cui al comma 2, lettera *c)*, numeri 2) e *2-bis*.

1. 42. Molinari.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: o grado corrispondente *aggiungere le seguenti:* alla creazione dei ruoli direttivi di cui al comma 2, lettera *c)*, punti 2) e *2-bis*.

1. 43. Menia.

Al comma 3, sostituire le parole da: si provvede con *fino alla fine del comma con le seguenti:* si provvede contestualmente all'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, utilizzando a tal fine gli accantonamenti predisposti nella legge finanziaria dell'anno 2005.

1. 44. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, De Brasi.

Al comma 3, sostituire le parole: da adottarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2.

1. **45.** Lavagnini.

Al comma 4, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: alla presente legge.

1. **46.** Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, De Brasi.

Al comma 5, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: alla presente legge.

1. **47.** Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, De Brasi.

Al comma 6, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: alla presente legge.

1. **48.** Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, De Brasi.

Sopprimere il comma 7.

1. **49.** Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, De Brasi.

Al comma 8, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: alla presente legge.

1. **50.** Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, De Brasi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Delega al Governo per la disciplina del rapporto dl impiego del personale della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato).

1. Al fine di assicurare organicità e funzionalità alla disciplina del rapporto d'impiego dei Funzionari della Polizia di Stato, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare unitariamente l'ordinamento della carriera dirigenziale dei funzionari della Polizia di Stato, nella quale saranno ricompresi gli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e quelli dei corrispondenti ruoli e del sanitari a del Funzionari tecnico-scientifici, stabilendo il trattamento economico e normativo del personale di tali carriera secondo i seguenti principi:

a) previsione di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Carriera dei Funzionari di Polizia, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale, nel rispetto delle norme generali ed ordinarie, la verifica del corretto adeguamento del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, e dell'indennità pensionabile, anche sulla base del criterio della parametrizzazione; il trattamento di missione; il trattamento economico di trasferimento e le indennità d'alloggio; le indennità speciali connesse a particolari incarichi; l'orario di lavoro ordinario e straordinario; il congedo ordinario, straordinario, per formazione e parentale; le reperibilità;

l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia i permessi brevi per esigenze personali; l'esercizio del diritto allo studio; il sistema delle relazioni sindacali, con i relativi permessi ed aspettative; la tutela delle lavoratrici madri. Nella fase di prima applicazione tale accordo non potrà comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge nei provvedimenti ad essa collegati, nonché nel bilancio dello Stato, provvedendosi ad utilizzare le risorse disponibili per il riequilibrio delle retribuzioni della carriera dirigenziale dei funzionari di Polizia rispetto a quelle dei dirigenti delle corrispondenti carriere di cui agli articoli 1 e 10 della legge 28 luglio, n. 266. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, commi 4 e 7, sui dirigenti generali della PS, e dall'articolo 43, commi 21 e 22, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) rafforzamento della specificità e dell'unitarietà della carriera dirigenziale, attraverso l'accorpamento delle qualifiche e la previsione di una rinnovata procedura concorsuale, riservata a candidati in possesso delle prescritte lauree specialistiche quinquennali in giurisprudenza, scienze politiche ed economia, come unica modalità d'accesso alla qualifica iniziale e l'esclusione di ogni possibilità di immisione dall'esterno; conseguente abrogazione di ogni norma incompatibile;

c) previsione di accurate selezioni pubbliche, nonché, per un periodo non inferiore a due anni, di percorsi di alta formazione iniziale presso l'Istituto Superiore di Polizia, comprendenti stage presso altre scuole di formazione dell'Amministrazione statale, presso altri soggetti pubblici e privati, e di tirocinio operativo; possibilità di prevedere, per il periodico aggiornamento, eventuali periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea, delle Organizzazioni internazionali e di altri Paesi. L'attuazione delle citate previsioni non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

d) avanzamento in carriera mediante concorso interno per titoli ed esami ovvero per merito comparativo, secondo criteri obiettivi e predeterminati di selezione e valutazione collegiale; subordinare tali avanzamenti ad un congruo periodo di effettivo servizio nella qualifica dirigenziale iniziale ed in quelle intermedie, con la previsione di percorsi di carriera caratterizzati da adeguate e diversificate esperienze in posizioni funzionali presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno e nell'ambito di strutture di formazione, escludendo riserve di quote e mobilità esterna;

e) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da attribuire agli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, in ragione delle specifiche esigenze e della responsabilità discendenti dalla rappresentanza, per le questioni tecnico-amministrative, dell'Autorità nazionale di Pubblica Sicurezza, da definire ai sensi della legge 1° aprile 1981, ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

f) revisione dei criteri di attribuzione delle funzioni e della responsabilità in relazione alle attitudini individuali alle peculiarità della qualifica rivestita ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale;

g) definizione di un trattamento economico pensionabile che ricomprenda, gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, comprese le indennità di posizione e perequativa, con adeguamento di diritto annuale da operarsi considerando quale base la media degli incrementi comunque conseguiti, nell'anno precedente e compresa l'indennità integrativa speciale, dalle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legi-

slativo 30 marzo 2001, n. 165, aumentata della misura dell'inflazione ufficialmente rilevata e dell'ulteriore incremento del 2 per cento. La percentuale dell'adeguamento annuale è determinata, previa verifica negoziale con le rappresentanze del personale appartenente alla Carriera dei Funzionari di Polizia, entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Se i dati necessari non sono disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo, in caso d'incapienza, successivo conguaglio;

h) fino all'attivazione delle procedure negoziali di cui alle lettere *a)* e *g)* le disposizioni normative e quelle relative ai trattamenti economici accessori, anche incentivanti, previste dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono estese agli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia nell'ambito degli stanziamenti destinati dalla legge finanziaria al miglioramenti economici del predetto personale. Parimenti si provvede alla ridefinizione dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per gli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, in ragione degli incrementi previsti dalle medesime procedure, assicurando in ogni caso la corrispondenza degli incrementi medi delle due indennità, e ferma restando la detrazione, su entrambe le indennità, degli aumenti applicati per effetto di quanto previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dalla precedente lettera *g)*;

h) previsione di adeguate facilitazioni economiche e logistiche per la mobilità dei funzionari della Polizia di Stato qualora non siano assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione e individuazione attraverso, procedura negoziale tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali rappresentative degli appartenenti alla Carriera dei Funzionari di Polizia, dei

criteri di assegnazione e di altre misure idonee a favorire la mobilità di sede;

i) copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile;

l) estensione agli appartenenti alla Carriera del Funzionari di Polizia cui possono essere conferiti incarichi esterni all'Amministrazione della Pubblica sicurezza, ma nell'interesse di essa, della difesa in giudizio al sensi dell'articolo 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

m) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative degli appartenenti alla carriera dei funzionari di polizia che rendono il loro parere entro venti giorni. Gli schemi, unitamente ai pareri espressi nei termini, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

3. Provvedimenti correttivi potranno essere adottati, con le modalità previste dal presente articolo, entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1.

1. 01. Lucchese.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Il decreto legislativo di cui al comma 1 lettera *b)* è adottato entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, al fine di realizzare sulla base dei principi e dei criteri di seguito indicati, la rideterminazione dei contenuti del rapporto d'impiego del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze Armate e i conseguenti trattamenti economici in modo che:

- 2. 1.** Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, De Brasi.

Sopprimere il comma 2.

- 2. 2.** Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, De Brasi.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I sottufficiali del ruolo marescialli, che rivestono il grado di maresciallo capo e gradi equivalenti, inclusi, per effetto dell'inquadramento della tabella C dell'articolo 1-bis della legge 27 luglio 2004, n. 186, nelle aliquote di avanzamento straordinaria, suppletiva ed ordinaria, definite rispettivamente al 31 dicembre del 2002 del 2003 e del 2004, in deroga all'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, vengono valutati e promossi secondo le modalità di cui all'articolo 38 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

2. Il predetto personale viene inquadrato, qualora non ancora valutato, nel grado superiore con riserva di determinare l'anzianità giuridica alla conclusione del procedimento di valutazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'omologo personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

- 2. 01.** Menia.

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il personale appartenente ruolo ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria

in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalità ivi specificate, accedono in via transitoria alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario.

- 3. 1.** Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, De Brasi.

Al comma 3, dopo le parole: comma 155 aggiungere le seguenti: secondo periodo.

- 3. 2.** Ramponi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, lettera a) vengono altresì emanate norme intese a riordinare in senso perequativo gli ordinamenti dei ruoli direttivi della polizia penitenziaria ridefinendo i periodi di permanenza nelle qualifiche del ruolo direttivo speciale e del ruolo direttivo ordinario affinché il percorso dalla qualifica iniziale a quella apicale si esaurisca nello stesso periodo di tempo previsto per i corrispondenti ruoli della polizia di Stato.

- 3. 3.** Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, De Brasi.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, relativamente ai decreti legislativi che entrano in vigore entro l'anno 2006, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e nell'ambito delle risorse a tal fine accantonate dalla legge finanziaria dell'anno

2005 da utilizzarsi con le decorrenze stabilite con l'entrata in vigore delle rispettive deleghe. A tale fine, entro tre mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze definisce il quadro delle esigenze, di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate.

2. La legge finanziaria per l'anno 2006 definisce altresì le risorse occorrenti affinché, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano assicurati:

a) l'estensione ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate delle disposizioni normative e di quelle relative ai trattamenti economici accessori stabilite dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni;

b) l'adeguamento dei rispettivi trattamenti perequativi in relazione agli incrementi conseguiti dal personale delle altre carriere dirigenziali in regime di diritto pubblico;

c) l'adeguamento dell'indennità di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. 01. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotondo, De Brasi.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, un decreto legislativo per la riforma del comparto sicurezza e difesa della disci-

plina di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, al fine di:

a) realizzare una maggiore distinzione del comparto sicurezza, comprendente il personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, dal comparto difesa, comprendente il personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;

b) razionalizzare il procedimento negoziale e di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di assicurare maggiore aderenza dello stesso procedimento alle specifiche e rispettive peculiarità del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

c) realizzare, nell'ambito delle procedure di definizione del rapporto di impiego per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, specifiche modalità negoziali per il personale delle carriere dirigenziali e dei corrispondenti procedimenti di concertazione per il personale militare delle carriere dirigenziali.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di 20 giorni dalla ricezione dello schema stesso trascorso il quale il parere si intende favorevole. Il predetto schema è altresì trasmesso per il parere alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. 02. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotondo, De Brasi.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica un decreto legislativo per il riordino del ruolo dei sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare prevedendo:

a) l'applicazione di tale normativa limitatamente al personale appartenente al ruolo di sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo, arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in tali ruoli ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, che risulti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e sia in possesso del diploma di scuola media superiore;

b) l'inquadramento nel ruolo dei marescialli con decorrenze successive che tengano conto delle anzianità di immissione nel ruolo dei sergenti o in quello dei volontari di truppa in servizio permanente;

c) il superamento di un percorso formativo adeguato da svolgere presso il reparto di appartenenza o presso enti e reparti limitrofi.

3. 03. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotondo, De Brasi.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Norme transitorie per il riordino del ruolo dei sergenti).

1. Nella fase di prima applicazione, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge il personale appartenente al ruolo di sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo delle Forze Armate, arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in tali ruoli ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, che risulti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e sia in

possesso del diploma di scuola media superiore, è inquadrato nel ruolo dei marescialli con decorrenze successive che tengano conto delle anzianità di immissione nel ruolo dei sergenti o in quello dei volontari di truppa in servizio permanente, previo il superamento di un percorso formativo adeguato da svolgere presso il reparto di appartenenza o presso enti e reparti limitrofi.

3. 04. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotondo, De Brasi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Norme transitorie per riordino del ruolo sovrintendenti).

1. Nella fase di prima applicazione, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ai vice sovrintendenti della Polizia di Stato che hanno superato il 15°, 16° e 17° corso la decorrenza giuridica della nomina è retrodatata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale sono state accertate le vacanze di organico.

2. Gli stessi sono inquadrati, se idonei, nel ruolo degli ispettori, fino a saturazione delle vacanze di organico.

3. Gli ispettori della Polizia di Stato del 7° corso e successivi, vincitori di concorso per esami e frequentatori di 18 mesi di corso, sono ricollocati in ordine di ruolo allineandoli alle posizioni degli ispettori acceduti in ruolo a seguito del superamento di specifiche e selettive prove concorsuali, selezioni psico-fisico-attitudinali e frequenza di corso di aggiornamento e formazione. Ai fini della rideterminazione dell'anzianità di servizio in ruolo, è computato il periodo di 18 mesi di corso svolto dai vice ispettori del 7° corso e successivi concorsi pubblici. Il trattamento economico in godimento è equiparato a quello delle omologhe qualifiche dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

3. 05. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotondo, De Brasi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è previsto l'avanzamento ad anzianità al grado di tenente colonnello e grado corrispondente della Marina degli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo 53 della legge lo maggio 1983, n. 212. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i maggiori aventi otto anni di anzianità di grado.

3. 06. Lavagnini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche alla legge 19 maggio 1986, n. 224).

All'articolo 32 della legge 19 maggio 1986 n. 224, comma 9-bis, primo periodo, le parole: « in luogo della promozione di cui al comma 6 » sono soppresse: conseguentemente, al medesimo comma, sono soppressi il secondo periodo ed il terzo periodo.

3. 07. Lavagnini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

All'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge n. 266 del 1999, sono soppresse le seguenti parole: « ...sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi ».

3. 08. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, De Brasi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'articolo 3 della legge 2 dicembre 2004, n. 299, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio 2006, facendo salvi i rapporti istauratisi antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge.

3. 09. Lavagnini.

Sostituire il titolo con il seguente:

Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze annate e delle Forze di polizia.

Tit. 1. Lavagnini.